



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI RISORSE UMANE - PERSONALE STIPENDI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 1146 DEL 13/10/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

IL DIRIGENTE

Viste:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21.03.2023 avente ad oggetto “ Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2023-2024-2025”
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.03.2023 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2023-2024-2025”
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26.04.2023 avente ad oggetto : “ *Approvazione Piano esecutivo di gestione - esercizio finanziario 2023-2024-2025* ”
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 31.05.2023 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;

- la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 21.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2023, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 28.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2023, INDIRIZZI PER L’UTILIZZO DELLA PARTE VARIABILE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA”;
- la delibera di Giunta n. 148 del 27/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto, “INTEGRAZIONE INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. PERSONALE NON DIRIGENTE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2023” con le quali la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione e utilizzo delle risorse variabili, che si intendono interamente richiamate;

Premesso che:

- Il Comune di Lodi ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Dirigente dei Servizi interni e generali;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l’anno 2023 in adeguamento dell’art. 79 CCNL 16.11.2022;

Richiamato l’art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l’incremento di cui all’art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all’art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote*

annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli”.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Premesso che in autotutela l'Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate, tutt'ora in corso, per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 750.799,14**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che “le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente”, è prevista una integrazione pari a **€ 36.346,83**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 8.466,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 19.718,40**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 18.759,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere

dalla medesima data, per € **7.859,88**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2018, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **56.383,22**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad € **19.668,00**;
- già a partire dall'anno 2018, in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018, il fondo deve essere decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio della Posizione organizzativa, per un valore pari ad € **150.000,00**;
- già a partire dall'anno 1999, a seguito del primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale) il fondo è stato decurtato della quota delle risorse destinate al pagamento degli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale per un valore pari ad € **19.738,74**;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 174,49 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 215,79, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 708.925,73, di cui € 597.739,23 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b CCNL 16.11.2022, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € **64.278,00**.

L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi.

- ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022, le somme per adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 98 c.1 lett. c) CCNL 2022, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € **117.500,00**;

Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel PIAO 2023 unitamente al Piano della Performance e ne vengono elencati i titoli come da prospetto allegato alla delibera di giunta comunale n. 89 del 21.06.2023 avente ad oggetto "*Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2023. Indirizzi per la costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa*".

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € **6.200,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € **10.053,38**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad € **15.787,21**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per € **80.000,00**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € **10.286,17** ;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) e c. 5 CCNL 2022, le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, quale recupero una tantum dell'incremento 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022, per € **37.518,00**;

Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 risulta pari ad € 341.622,76, di cui € 181.778,00 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2023, pari a € **114.198,77**;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di € **48.303,49**;

Pertanto:

- l'importo del fondo complessivo 2023 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 1.050.548,49, di cui € 617.014,97 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs.

75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 784.818,88

e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € **784.818,88**;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2023, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € **617.014,97**;

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Preso atto che il fondo 2023 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **617.014,97**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **888.046,23**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2023 risulta inferiore al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2023
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	784.818,88	617.014,97
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	0,00	152.552,29
Fondo Straordinario	88.651,74	88.651,74

Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI	246.137,30	246.137,30
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	1.119.607,92	1.104.356,30
Quota integrazione EQ ex art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		2.552,29
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2023
Fondo stabile soggetto al limite	672.321,14	597.739,23
Fondo variabile soggetta al limite	275.000,00	181.778,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	947.321,14	779.517,23
Decurtazioni 2011/2014	114.198,77	114.198,77
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	48.303,49	48.303,49
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	784.818,88	617.014,97
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		617.014,97
		FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente
Risorse stabili NON sottoposte al limite		111.186,50
Risorse variabili NON sottoposte al limite		159.844,76
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		888.046,23

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € 334.188,21 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2023;

VISTI:

- L'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- Gli art. 4,5,6 e 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- Il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- La normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6bis della legge 241/90, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;
- La Legge n.136/2010, il D.L. n. 187/2011 e la determinazione n. 8/2010 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, relativa alla richiesta del codice CIG;
- I principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità.

ATTESTATO quanto previsto:

- Dall'art. 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- Dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs.267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese; - dall'art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- Dall'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
- dalla Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ed in particolare dall'art. 1, commi da 819 a 823 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
- Dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n.102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- Dal D.Lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE in materia di ritardi nei pagamenti

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2023, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 888.046,23**;

5. di prendere atto che la somma totale risulta allocata nei pertinenti articoli di bilancio ed impegnata per esigibilità secondo i vigenti principi contabili;
6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € **334.188,21**;
7. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2023 per un importo pari ad € **88.651,74**;
8. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2023 al Dirigente/Elevate Qualificazioni, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
9. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
10. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
11. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Sottoscritto dal Dirigente
GANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale